

REGOLAMENTO DEL SETTORE TRASPORTO SU ROTAIA DI AICQ

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE, FUNZIONAMENTO, SEDE, SCOPO, DURATA, STRUTTURA

Art. 1) Denominazione

Nell'ambito dell'AICQ viene costituito il Settore Trasporto su Rotaia. Il Settore comprende tutte le attività legate ai Trasporti su Rotaia ed assimilabili (quali Ferrovie e Metropolitane), infrastrutture e componentistica relativa.

Art. 2) Funzionamento

Il Settore segue, oltre a questo Regolamento, le norme dello Statuto e del Regolamento dell'AICQ.

Art. 3) Sede

La sede del Settore è fissata presso la sede dell'AICQ.

Art. 4) Scopo

Il Settore si prefigge lo scopo di promuovere e favorire in Italia la diffusione, lo sviluppo e l'applicazione delle metodologie per la qualità nelle industrie e nelle altre organizzazioni interessate all'industria trasporti su rotaia. Per raggiungere tale scopo il Settore promuove riunioni, conferenze, congressi, pubblicazioni, corsi, in un quadro coordinato dal Presidente AICQ.

Art. 5) Durata

La durata del Settore non è limitata.

Art. 6) Struttura

La struttura del Settore è descritta al titolo III del presente documento.

TITOLO II - SOCI DEL SETTORE

Art. 7) Soci

Fanno parte del Settore quei Soci effettivi (individuali e collettivi) e benemeriti delle Federate dell'AICQ che abbiano fatto richiesta alla Presidenza del Settore di cui all'art. 20.

Art. 8) Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto di:

- partecipare all'assemblea con i modi indicati all'art. 11;
- concorrere alla formazione del Consiglio con i modi indicati all'art. 16;
- partecipare a riunioni, conferenze, congressi, corsi promossi nel quadro delle attività del Settore;
- ricevere le informazioni relative alle attività che vengono svolte dal Settore.

Art. 9) Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di osservare il presente Regolamento.

Art. 10) Cessazione da Socio

La qualifica di Socio del Settore può cessare:

- per dimissioni presentate alla Segreteria del Settore; in questo caso il Socio dimissionario continua a far parte della Federata AICQ di appartenenza.
- per cessazione da Socio della Federata AICQ di appartenenza.

TITOLO III - ORGANI E CARICHE DEL SETTORE

Art. 11) Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci di cui all'art. 7. Tutti i Soci hanno diritto di voto.

Art. 12) Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dalla Presidenza del Settore, almeno una volta l'anno. Può essere convocata in via straordinaria dalla Presidenza stessa, quando lo ritenga necessario, o su richiesta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aventi diritto non meno di 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 13) Validità dell'Assemblea e deleghe

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno metà dei Soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è comunque valida. Le deliberazioni si prendono con voto a maggioranza semplice dei Soci presenti, oppure rappresentati per delega da un altro Socio. Un Socio non può avere più di tre deleghe.

Art. 14) Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) delibera, su relazione del Consiglio, circa le attività del Settore;
- b) nomina i componenti del Consiglio;
- c) delibera relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno;

Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere prese mediante referendum.

Art. 15) Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Settore o, in caso di suo impedimento, da un Vice-presidente o da un Consigliere designato dal Consiglio. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Settore.

ART 16) Composizione del Consiglio

Il Consiglio è formato di un numero adeguato di Membri eletti tra i Soci dell'Assemblea, ai quali si possono aggiungere gli ex-Presidenti del Settore. Il mandato dei Consiglieri dura fino alla scadenza del Consiglio ed è quindi al massimo triennale. La composizione numerica è scelta dall'Assemblea in funzione delle attività programmate e per avere il massimo di rappresentatività.

Art. 17) Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato, almeno due volte all'anno, dalla Presidenza, con invito diramato a tutti i Consiglieri non meno di 10 giorni prima della data di riunione. Può essere convocato, in via straordinaria, ogni qualvolta almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 18) Validità del Consiglio e deleghe

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti o rappresentati almeno metà dei Consiglieri; in caso di parità il voto del Presidente prevale. Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere, mediante delega nominativa scritta. Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di un assente. Ciascun Consigliere, presente o rappresentato, ha diritto ad un voto. La funzione di Segretario del Consiglio è svolta dal Segretario del Settore.

Art. 19) Competenze del Consiglio

Il Consiglio promuove e cura i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi del Settore. In particolare ha il compito di:

- dare direttive per l'attività del Settore;
- eleggere la Presidenza;
- proporre all'approvazione del Consiglio dell'AICQ
- modifiche al Regolamento del Settore; affidare incarichi ai singoli Soci, anche non appartenenti al Consiglio, ferma restando la responsabilità collettiva del Consiglio di fronte al Settore;
- vigilare sull'osservanza del Regolamento; predisporre il programma di lavoro del Settore tenendo presente i programmi predisposti dell'EOQ (European Organization for Quality) per attività che possono avere interfaccia col Settore;
- redigere e trasmettere annualmente per approvazione all' AICQ il programma dei lavori;
- redigere una relazione annuale sulle attività svolte;
- riferire all'EOQ sullo sviluppo delle attività nazionali tramite il Presidente del Settore o un suo Delegato, sentito il Presidente dell'AICQ.

ART.20) Presidenza del Consiglio di Settore CS

Costituiscono la Presidenza :

- il Presidente
- uno o più Vice Presidenti
- il Segretario

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Settore alla prima riunione dopo il rinnovo del Consiglio stesso. Il Presidente nomina il Segretario e propone i Vice Presidenti che dovranno essere ratificati dal Consiglio stesso. Il Presidente ha la rappresentanza del Settore ed è coadiuvato dai Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento.

I Vice Presidenti sono proposti dal Presidente e ratificati dal Consiglio di Settore in numero tale da assicurare adeguata rappresentatività (rappresentanza della Committenza, Esercenti, Gestori di rete, rappresentanti dei vari settori interessati dell'Industria Nazionale, ecc.)

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio dell'AICQ, e risponde al Presidente della Associazione Nazionale per gli argomenti previsti dagli Statuti e dai Regolamenti.

Il Presidente inoltre assicura i contatti con la Presidenza dell'AICQ per il coordinamento dell'attività dei Comitati e dei Settori Tecnologici, allo scopo di facilitare la sinergia delle attività settoriali nei confronti della funzione dell'AICQ.

Alla Presidenza spetta di convocare il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia richiesto, come espresso dall'art.17. Il Presidente, i Vice Presidenti ed il Segretario del Settore sono scelti tra i Soci dal Consiglio e durano in carica 3 anni, e comunque scadono alla scadenza del Consiglio.

In collaborazione e supporto alla presidenza opera il "Comitato Direttivo" con lo scopo di sintetizzare proposte e soluzioni sorte o da proporre nell'ambito del Consiglio di Settore, effettuandone anche l'opportuno monitoraggio.

Il "Comitato Direttivo" è composto dal Presidente, in qualità di Coordinatore, dal Segretario e dai Vice Presidenti del CS.

Le responsabilità del "Comitato Direttivo" sono :

- Coordinare i piani operativi, in accordo agli obiettivi approvati dal CS.
- Valutare preliminarmente e proporre al CS nuove strategie e/o obiettivi da perseguire
- Garantire eventuale supporto ai Gruppi di Lavoro (ad es. contatti con organismi nazionali od internazionali o esperti o specialisti di tematiche specifiche) e garantire al CS il corretto avanzamento dei lavori, in sintonia con quanto prefissato, segnalando eventuali problematiche
- Collaborare con il Presidente per la stesura dell'ordine del giorno delle riunioni del CS e delle assemblee, definendo il programma degli argomenti da trattare,
- Valutare prima di sottoporre al CS, eventuali progetti di modifica del regolamento di Settore,
- Collaborare con la Segreteria per predisporre e monitorare per il CS il budget economico e operativo per le attività del Settore,
- Coordinare i contatti "esterni" al Settore in funzione delle iniziative ed attività da svolgere, o strategie concordate in ambito del CS,
- Valutare preventivamente e proporre al CS la partecipazione a convegni o seminari di interesse al Settore su indicazione dei vari Consiglieri.

La convocazione è a cura del Presidente anche su indicazione da parte dei componenti del Comitato stesso. Il Comitato Direttivo si riunisce di norma con frequenza maggiore del CS, ma almeno di norma, prima di ogni CS, assemblea o in caso di necessità che lo giustifichi.

La sede di riferimento viene designata di volta in volta a seconda delle necessità, in sede di convocazione.

Alle riunioni del Comitato Direttivo possono essere invitati, ad esempio, altri Consiglieri, i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro o qualsiasi persona che può essere considerata utile per la valutazione della tematica in discussione.

Art. 21) Gruppi di Lavoro

Ove necessario e per un migliore sviluppo delle attività del Settore, questo può essere articolato in Gruppi di Lavoro. La "proposta" può essere fatta da un Socio o dalla Presidenza che, in ogni caso, ne deve approvare la costituzione. I Gruppi di Lavoro si sciolgono quando il compito ad essi affidato è stato raggiunto. Responsabilità del funzionamento dei Gruppo di Lavoro viene affidata ad un Coordinatore che risponde al Presidente del Settore.

Art. 22) Cariche Sociali

Tutte le cariche sociali del Settore non sono retribuite.
Esse hanno durata triennale e sono riconfermabili.

Art. 23) Amministrazione

La contabilità e l'amministrazione di eventuali gestioni economiche legate alle attività del Settore sono appoggiate alla Segreteria dell'AICQ.

Art. 24) Scioglimento

In conformità all'art. 31 dell'AICQ lo scioglimento del Settore è deciso dal Consiglio dell'AICQ.